

Sulle proposte:

PROPOSTA DI LEGGE n. 47 a iniziativa del Consigliere Fabbri *presentata in data 15 aprile 2016* “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

PROPOSTA DI LEGGE n. 314 a iniziativa del Consigliere Urbinati *presentata in data 18 ottobre 2019* “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

Abbinare ai sensi dell’art. 89 del Regolamento interno

Testo unificato

NUOVA TITOLAZIONE

“MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA ISTITUZIONALE”

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 18/1980)

L’articolo adegua la disciplina dei referendum abrogativi previsti dalla l.r. 18/1980 a quanto disposto dal nuovo statuto regionale del 2005 e in particolare all’articolo 42, comma 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all’articolo 20 della l.r. 18/1980)

L’articolo adegua la disciplina dei referendum abrogativi previsti dalla l.r. 18/1980 a quanto disposto dal nuovo statuto regionale del 2005 e in particolare a quanto disposto dall’articolo 44.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 27/2004)

L’articolo introduce modifiche di coordinamento tecnico alla l.r. 27/2004 chiarendo in particolare che, come previsto dalla disposizione finanziaria della l.r. 36/2019, decorrono dall’anno 2020 esclusivamente le disposizioni inerenti l’incompatibilità tra funzioni di consigliere e funzioni di assessore.

Invarianza: la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo la spesa già coperta dalla l.r. 36/2019.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 5
(Disposizioni finali)

L'articolo introduce la numerazione dei commi alla l.r. 18/1980 ove non era originariamente presente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta non incide sull'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>La proposta per quanto attiene all'articolo 3 impatta con l'ordinamento internazionale ed in particolare con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che afferma l'impegno delle Parti contraenti "a organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" nonché con le Linee guida e il Rapporto esplicativo in materia elettorale approvati nel 2003 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali in Europa.</p>
<p>Analisi della Compatibilità dell'intervento con il quadro Normativo nazionale e con i Principi costituzionali</p>	<p>La proposta è compatibile con il quadro normativo nazionale in quanto adegua la legge regionale 18/1980 alle disposizioni statuarie in materia di referendum ed effettua un coordinamento tecnico della legge regionale 36/2019 con la legge regionale 27/2004 che disciplina il sistema di elezione della regione chiarendo in particolare che decorrono dalla XI legislatura esclusivamente le disposizioni inerenti l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e le funzioni di consigliere regionale . La legge inoltre appare conforme alle disposizioni di principio di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta dà attuazione alle disposizioni statutarie di cui agli articoli 42, 44, e 6.</p>

Incidenza e Coordinamento delle norme proposte con le leggi e i Regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta incide sulla legislazione regionale vigente, modificandola esplicitamente.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa in quanto la proposta contiene esclusivamente norme regolative.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non sono giacenti in commissione proposte analoghe.</p>